

DELIBERAZIONE N. 47/24 DEL 22.11.2007

Oggetto:

L.R. 12 agosto 1998, n. 27 Validità e rinnovo autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive extra alberghiere e del servizio di alloggio e prima colazione (B&B).

L'Assessore del Turismo riferisce che a termini dell' art. 16 L.R. 12 agosto 1998, n. 27 il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della attività delle strutture ricettive extra alberghiere e del servizio saltuario di alloggio e prima colazione (B&B) avviene con il pagamento della tassa di concessione regionale.

La Giunta Regionale, preso atto delle carenze nella disciplina normativa, già con deliberazione n. 11/6 del 30/3/2001 era intervenuta per regolamentare la disciplina dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione approvando una direttiva contenente indicazioni e criteri per l'esercizio della attività medesima che costituisce atto di indirizzo applicativo ai Comuni. Nell'occasione non fu però stabilita l'entità della tassa di concessione regionale

per cui, fino ad ora, il rinnovo della autorizzazione è avvenuto mediante comunicazione da parte dei titolari delle strutture ricettive. Ciò ha comportato e comporta notevoli incertezze applicative che si riflettono negativamente sulle buone potenzialità di sviluppo del settore causando altresì

notevoli difficoltà nel contrastare l'attività abusiva .

L'Assessore del Turismo ritiene pertanto opportuno e necessario colmare tale carenza normativa, individuando per ciascuna tipologia, l'entità della tassa di concessione regionale, le modalità di pagamento e la scadenza entro la quale dovrà essere pagata. Propone perciò che,

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. DFI

nelle more del riordino della disciplina in materia di strutture ricettive, il cui iter legislativo è stato

avviato con l'approvazione del relativo disegno di legge, la Giunta Regionale approvi gli allegati A)

e B) che fanno parte integrante della presente deliberazione:

Allegato A) - che regolamenta il pagamento della tassa di concessione regionale;

Allegato B) – che contiene alcuni chiarimenti sulle modalità di svolgimento della attività del

servizio saltuario di alloggio e prima colazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Turismo,

artigianato e commercio, constatato che il Direttore generale ha espresso parere favorevole di

legittimità sulla proposta,

DELIBERA

1) il rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio della attività delle strutture ricettive extra

alberghiere avviene annualmente con il pagamento della tassa di concessione regionale

prevista dall'art. 16 della L.R. 27/1998, secondo gli importi e per le tipologie indicate

nell'allegato A);

2) la attività del servizio saltuario di alloggio e prima colazione deve essere svolta con

l'osservanza di quanto specificato all'allegato B) e che costituisce atto di indirizzo per i

Comuni.

II Direttore Generale

Fulvio Dettori

II Presidente Renato Soru

2/5









REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO A)

ENTITA' DELLA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE

Servizio di alloggio e prima colazione (B&B)	€. 50
Casa per ferie	.€. 100
Ostello per la gioventù	.€. 100
Affittacamere/Locanda	.€ 100
Case e appartamenti per vacanze (CAV)	€ 100
Residence€	. 100

VALIDITA' E MODALITA' DI PAGAMENTO

L' autorizzazione per l'esercizio di una attività ricettiva extraalberghiera o del servizio di alloggio e prima colazione, decorre dalla data di rilascio e scade il 31 dicembre dello stesso anno.

Al rinnovo della autorizzazione si provvede entro il 31 dicembre di ogni anno con il pagamento della tassa di concessione regionale a favore della Regione Autonoma della Sardegna.

<u>ADEMPIMENTI</u>

I titolari delle strutture ricettive extraalberghiere, entro e non oltre il successivo mese di gennaio, trasmettono al Comune e all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio copia della ricevuta di versamento.

La mancata comunicazione, verrà considerata cessazione della attività e comporterà la cancellazione della struttura ricettiva dal sito tematico della Regione "sardegnaturismo.it. e dalle guide pubblicate a cura dell'Assessorato del Turismo. Nel caso sia accertata la svolgimento della attività senza aver pagato la tassa di concessione regionale, potranno essere comminate le sanzioni previste per l'esercizio abusivo della attività.

Fermo restando l'obbligo di comunicazione previsto dal T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, coloro che esercitano le attività di cui alla presente delibera (ivi compresi i B&B)



sono tenuti a comunicare alla Provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

ALLEGATO B)

ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE - (B&B)

È l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione, prestata nella casa di residenza anagrafica da parte di coloro che vi abitano. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e, in ogni caso, senza organizzazione in forma d'impresa.

Il servizio è esercitato con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, osservando comunque un periodo di chiusura non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativo, nell'arco dell'anno. Tali prescrizioni dovranno obbligatoriamente essere specificate nell'autorizzazione e qualsiasi modifica dei periodi di disponibilità dovrà essere comunicata al Comune e all' Assessorato del Turismo.

Il servizio di alloggio può essere fornito in non più di tre camere, con un massimo di due posti letto per camera, più un eventuale letto aggiunto per camera in caso di ospiti minori di dodici anni. Il numero dei locali adibiti all'attività ricettiva va considerato al netto di quelli necessari per la dimora abituale dei residenti.

Il servizio di somministrazione della prima colazione può essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato, con la presenza di almeno un componente del nucleo familiare, fermo restando che agli ospiti non è consentito l'uso della cucina.

L'attività è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al Comune in cui è ubicata l'abitazione, corredata da idonea documentazione comprovante il pagamento della tassa regionale di concessione regionale, è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, pubblica sicurezza, igiene e sanità, e deve rispettare la destinazione d'uso dei locali.



Nella camera in cui è offerta l'ospitalità deve essere esposto obbligatoriamente il cartellino prezzi vistato dalla Provincia competente per territorio.